

S T A T U T O
DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO

ARTICOLO 1

E' costituita l'associazione denominata "UN VOLO PER ANNA".
L'associazione, nel caso di iscrizione all'anagrafe delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ha l'obbligo di usare nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE" o l'acronimo "ONLUS".

ARTICOLO 2

Essa ha sede in Terni Largo Villa Glori n. 4.

ARTICOLO 3

L'associazione non ha scopo di lucro e si propone l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale di cui all'art. 10 lett. a) del D.Lgs 460/97 ed in particolare attività di assistenza in campo sociale e sanitario per il sostegno di disabili fisici e psichici e relative famiglie in condizioni di svantaggio economico.

Per la sussistenza della condizione di svantaggio economico si farà riferimento al livello reddituale e patrimoniale corrispondente all'ammontare dell'indicatore della situazione economica equivalente I.S.E.E. quantificato secondo i criteri dettati dal Dlgs n. 109 del 1998; in tale caso si considererà come condizione di svantaggio economico il caso in cui l'importo dell'I.S.E.E. relativo al nucleo familiare di appartenenza è non superiore a 15.000,00 € annui.

Per la sussistenza della disabilità fisica e psichica ci si riferirà a soggetti affetti da malattie comportanti menomazioni non temporanee contraddistinte da gravi patologie neurologiche quali le sindromi genetiche causanti ritardo mentale-psicomotorio e in modo particolare la Sindrome di Rett.

A tali fini l'Associazione potrà:

- . organizzare incontri ed eventi tesi a promuovere la socializzazione tra i soggetti interessati e le loro famiglie;
- . gestire propri centri per attività motorie e terapie specifiche coordinate da personale specializzato appositamente formato al proprio interno;
- . promuovere occasionalmente raccolta pubblica di fondi da destinare al raggiungimento dei fini sociali, mediante iniziative sportive e di beneficenza, feste a tema, spettacoli, in concomitanza con ricorrenze, celebrazioni e campagne di sensibilizzazione sui problemi dei disabili;
- . organizzare meetings informativi, conferenze e dibattiti con informazioni tramite stampa per sensibilizzare istituzioni e opinione pubblica sui problemi connessi allo stato di disabilità;

- . organizzare centri di ascolto e supporto, per offrire alle famiglie una sempre maggiore consapevolezza delle patologie e del modo con cui affrontare le difficoltà connesse al progredire della malattia;
- . acquistare attrezzature idonee allo svolgimento di attività riabilitative da dare sia in dotazione alle strutture del servizio sanitario nazionale per il miglioramento dei centri destinati ad accogliere i disabili e le loro famiglie, ovvero da utilizzare all'interno dell'Associazione in propri spazi e centri allo scopo dedicati;
- . elaborare progetti, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, volti a promuovere l'accoglienza e l'inserimento dei soggetti affetti da gravi disabilità;
- . offrire alle famiglie la possibilità di usufruire dell'opera di volontari che possano sostenerli, anche logisticamente, in momenti di particolare necessità;
- . stabilire contatti e avviare protocolli di cooperazione con centri specializzati, in Italia e all'estero, per acquisire maggiore conoscenza delle patologie in oggetto e provvedere alla loro divulgazione presso le famiglie interessate;
- . promuovere campagne di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui problemi dei disabili tramite un'informazione il più possibile capillare sia attraverso la pubblicazione di volantini, opuscoli ecc., giornalini dell'associazione che attraverso la rete informatica con un sito internet dedicato;
 - promuovere attività di formazione dirette alla preparazione di personale specializzato da utilizzare esclusivamente all'interno dell'associazione per il perseguimento delle proprie finalità solidaristiche;
- . svolgere attività di supporto e collaborazione con gli istituti per l'infanzia, scuole, centri di cura ove siano ospitati individui con disabilità psico-fisica al fine di promuovere attività divulgativa ed informativa o fornire supporti logistici o scientifici purché con corrispettivi che non superino il limite attribuito alle attività connesse stabilito nel 66% delle spese complessive dell'organizzazione (art 10 comma 5 Dlgs 460/97);
- . favorire e promuovere la costituzione di centri socio-riabilitativi ed educativi diurni al fine di rendere possibile una vita di relazione a persone permanentemente disabili;
- . favorire e promuovere la costituzione di strutture alternative come comunità alloggio, case famiglia e analoghi servizi residenziali per l'accoglimento di persone permanentemente disabili;
- . promuovere interventi mirati all'abbattimento delle barriere architettoniche presenti dello spazio pubblico per concorrere al miglioramento dell'accessibilità dei luoghi;

. stipulare convenzioni con l'Amministrazione Pubblica per lo svolgimento di attività istituzionali o ad esse connesse;

. aiutare famiglie di disabili in stato di svantaggio economico concorrendo a sostenere spese per cure, terapie ed trasferimenti in centri specializzati in Italia ed all'estero per le stesse persone disabili.

L'associazione non può svolgere attività diverse da quella sopra indicata ad eccezione di quelle ad essa direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quella statutaria in quanto integrative della stessa a condizione che le stesse non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali e che i relativi programmi non superino il 66% delle spese complessive dell'organizzazione.

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

ARTICOLO 4

Il patrimonio è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti, contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura.

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- a) dalle quote sociali;
- b) dalle entrate derivanti dalla raccolta occasionale in manifestazioni o partecipazioni ad esse;
- c) da ogni altra entrata derivante da attività connesse a quelle istituzionali e da contributi dell'Amministrazione pubblica a seguito di convenzione.

L'associazione non può distribuire anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative, che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione degli scopi istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

ARTICOLO 5

L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno.

L'associazione annualmente redige il bilancio predisposto dal consiglio direttivo e sottoposto per l'approvazione all'assemblea.

L'assemblea che approva il bilancio consuntivo delibera altresì quello preventivo.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei quindici giorni che precedono

l'assemblea, convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti gli associati e di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

SOCI

ARTICOLO 6

Fanno parte dell'Associazione le seguenti categorie di soci:

SOCI FONDATORI

Sono tutti coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo dell'Associazione e sono stati ammessi come soci entro i primi tre mesi dalla data di costituzione.

SOCI ORDINARI O EFFETTIVI

Sono coloro che vengono ammessi per delibera del Consiglio Direttivo previa presentazione di domanda con indicazione delle loro generalità e dichiarazioni di accettazione del presente statuto e dei regolamenti interni.

Possono essere altresì soci Enti di fatto e persone giuridiche o società con scopi analoghi o affini previa domanda con indicazione di elementi identificativi.

I soci hanno pari diritto a partecipare alla vita sociale e a stabilire la struttura e gli indirizzi della stessa mediante il voto espresso in assemblea.

L'associazione garantisce a tutti i soci la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, dei bilanci e per la nomina degli organismi direttivi dell'associazione. E' altresì riconosciuto il diritto di voto a tutti i soci maggiorenni per tutte le deliberazioni adottate dall'assemblea dei soci nelle materie di sua competenza.

ARTICOLO 7

I soci, fondatori e ordinari, compongono le assemblee, essi partecipano all'attività normativa e amministrativa dell'Associazione stabilite dal presente statuto e da eventuali regolamenti.

Gli associati o partecipanti maggiori di età hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e la nomina degli organi sociali.

Sulle domande di ammissione decide il Consiglio Direttivo che entro trenta giorni delibera l'ammissione, con giudizio insindacabile ed inappellabile.

La domanda di ammissione si intende respinta se non viene deliberata entro trenta giorni dalla prima riunione successiva al ricevimento della domanda di ammissione.

Il socio è tenuto al pagamento della quota associativa,

stabilita annualmente dall'organo amministrativo.

Il pagamento delle quote dovrà avvenire entro l'anno di esercizio e comunque non oltre il 30 aprile di quello successivo.

In nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione né in caso di morte, estinzione, recesso o esclusione dall'associazione può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione a titolo di quota o contributo volontario.

La qualifica di socio è intrasmissibile.

ARTICOLO 8

La qualità di socio si perde:

a) per dimissioni

le quali devono essere presentate al Consiglio Direttivo con lettera raccomandata da spedirsi entro il 30 settembre di ogni anno;

b) per morosità

qualora il contributo sociale non venisse corrisposto nel termine sopra stabilito.

c) per espulsione

da pronunciarsi con votazione a maggioranza assoluta dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che abbia tenuto un comportamento o compiuto atti od azioni disonorevoli o contrarie agli scopi dell'associazione o che comunque abbiano comportato nocumento all'associazione ed al suo andamento;

d) per morte o incapacità sopravvenuta.

Nel caso di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato questi non avrà diritto ad alcun rimborso.

ARTICOLO 9

Sono organi dell'Associazione:

- l'assemblea dei soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente e il Vice Presidente
- il Tesoriere e il Segretario.

Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito fatto salvo il rimborso di spese sostenute per conto e nell'interesse dell'associazione.

I soci hanno diritto ad essere eletti a tutte le cariche sociali.

ARTICOLO 10

L'assemblea dei soci è l'organo sovrano e deliberativo dell'associazione, convocato dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio oppure su richiesta di almeno un terzo dei soci.

Ogni associato dispone di un solo voto.

Hanno diritto di intervento all'assemblea tutti i soci fondatori ed ordinari in regola con il pagamento delle quote associative.

Essa può essere ordinaria o straordinaria.

L'assemblea generale ordinaria è convocata almeno una volta all'anno e delibera circa:

- l'approvazione del bilancio
- la nomina delle cariche sociali e l'approvazione dei regolamenti.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, sulla liquidazione del patrimonio e sulle altre materie riservate ad essa dalla legge.

ARTICOLO 11

L'assemblea ordinaria e straordinaria delibera con la maggioranza dei voti validi e con la presenza di almeno la metà degli associati in prima convocazione.

In seconda convocazione delibera a maggioranza, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Sono fatte salve eventuali diverse maggioranze inderogabilmente previste dalla legge.

L'assemblea viene convocata con avviso scritto spedito ai soci fondatori ed ordinari almeno sette giorni prima della riunione, contenente l'ordine del giorno, l'indicazione della data, del luogo e dell'ora della prima convocazione ed occorrendo anche della seconda convocazione che potrà essere tenuta ventiquattro ore dopo la prima.

L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale. Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario.

Nei casi di legge, ed inoltre quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un Notaio.

ARTICOLO 12

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione e dura in carica tre esercizi sociali.

Ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria gestione.

Il consiglio Direttivo redige annualmente il bilancio da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione.

Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, nominati dall'assemblea che ne fisserà il numero.

Il Consiglio, se non vi ha provveduto l'assemblea, nel suo seno, procede alla nomina del Presidente, del Vice Presidente, del tesoriere e del segretario.

Nel caso che venga a mancare un Consigliere, il Consiglio può procedere alla cooptazione con la maggioranza di due terzi e fino ad un massimo di un terzo dei consiglieri.

I subentranti decadranno dalla carica come gli altri consiglieri.

Il Consiglio viene convocato dal Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei componenti con lettera da spedirsi almeno tre giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore e nei casi di urgenza con telegramma o fax da spedirsi almeno un giorno prima.

Per la validità delle sue riunioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri e delibera con la maggioranza dei consiglieri presenti eccettuate le delibere riguardanti l'ammissione o l'espulsione di soci, la determinazione delle quote annuali che dovranno essere adottate con la maggioranza di due terzi dei consiglieri.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Presidente e in caso di sua assenza o impedimento il Vice Presidente del Consiglio Direttivo rappresentano l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Al Tesoriere sono demandati i compiti della tenuta dei libri contabili e dei rapporti con i professionisti eventualmente incaricati di eseguire la contabilità dell'Associazione.

ARTICOLO 13

In caso di scioglimento l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio sociale ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della L.23 dicembre 1996 n.662, salva diversa disposizione di legge.

ARTICOLO 14

Per quanto non previsto nel presente statuto viene fatto pieno riferimento alle norme del codice civile ed alle altre leggi vigenti in materia.